

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

2^a COMMISSIONE

(Giustizia)

34° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 14 MARZO 1973

Presidenza del Presidente BERTINELLI

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

IN SEDE REDIGENTE

Seguito della discussione congiunta e rinvio:

« Nuove disposizioni sulla nomina a magistrato di Cassazione » (214) (D'iniziativa dei senatori De Matteis ed altri);

« Nuove disposizioni sulla nomina a magistrato di Cassazione e modifiche dell'articolo 31 della legge 4 gennaio 1963, n. 1 » (287) (D'iniziativa dei senatori Coppola ed altri);

« Modifiche dell'Ordinamento giudiziario per la nomina a magistrato di Cassazione e per il conferimento degli uffici direttivi superiori » (851):

PRESIDENTE	Pag. 500, 509, 510 e <i>passim</i>
AGRIMI 510, 511
ARENA 501, 509, 512 e <i>passim</i>
BRANCA 513
COPPOLA 502, 508, 509
DE CAROLIS, relatore alla Commissione	505, 509, 510 e <i>passim</i>
DE MATTEIS 504, 511
FILETTI 501, 509, 510
FOLLIERI 508, 511, 512
LISI 503, 511
LUGNANO 501, 508, 509 e <i>passim</i>
MARIANI 504, 508, 510

MARTINAZZOLI	Pag. 512
PENNACCHINI, sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia 502, 506, 507 e <i>passim</i>
PETRELLA 500, 502, 503 e <i>passim</i>
SABADINI 504
TEDESCO TATÒ Giglia 511
VIVIANI 509, 511

La seduta ha inizio alle ore 17.

L I S I , segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

IN SEDE REDIGENTE

Seguito della discussione congiunta e rinvio dei disegni di legge:

« Nuove disposizioni sulla nomina a magistrato di Cassazione » (214), d'iniziativa dei senatori De Matteis ed altri;

« Nuove disposizioni sulla nomina a magistrato di Cassazione e modifiche all'articolo 31 della legge 4 gennaio 1963, n. 1 » (287), d'iniziativa dei senatori Coppola ed altri;

« Modifiche dell'Ordinamento giudiziario per la nomina a magistrato di Cassazione e per il conferimento degli uffici direttivi superiori » (851)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge: « Nuove disposizioni sulla nomina a magistrato di Cassazione », d'iniziativa dei senatori De Matteis, Pieraccini, Cucinelli, Viviani, Lepre, Arnone, Albertini, Cipellini e Arfè; « Nuove disposizioni sulla nomina a magistrato di Cassazione e modifiche all'articolo 31 della legge 4 gennaio 1963, n. 1 », d'iniziativa dei senatori Coppola, Follieri e Bartolomei; « Modifiche dell'Ordinamento giudiziario per la nomina a magistrato di Cassazione e per il conferimento degli uffici direttivi superiori ».

Continuiamo la discussione sull'articolo 11, sospesa nella precedente seduta.

PETRELLA. È stata in vari ambienti diffusa la voce che il Gruppo comunista si oppone all'approvazione del disegno di legge. Ciò non è esatto. È opportuno chiarire che noi riconosciamo i limiti di questo provvedimento, che ha dei forti connotati corporativi, su cui è inutile stare a discutere; però riconosciamo anche che esso presenta degli aspetti liberatori e di adeguamento alla Costituzione perchè prevede una diversa strutturazione (più aperta e progressiva) del supremo vertice funzionale (non gerarchico) della magistratura. Da questo punto di vista, noi siamo propensi ad accogliere ciò che di positivo vi è nel disegno di legge; ma, legati alla prassi come siamo, e cioè legati alla lezione dei fatti concreti, non possiamo ignorare che, proprio in relazione all'esito dei concorsi per esami, gravi sono state le deficienze che si sono costantemente riscontrate. Se il concorso è servito effettivamente ad evidenziare alcune personalità di notevole rilievo nell'ambito della magistratura — cito, ad esempio, Torrente — non si può ignorare che altre persone che erano nel contempo investite di funzioni pari a quelle di Torrente, e che avevano uguale prestigio e cultura, ma che avevano dedicato tutta la vita ad un serio lavoro giudiziario in coerenza con quel-

li che erano i doveri primari che la legge loro imponeva, non hanno potuto, proprio per questa ragione, partecipare al concorso. Il tempo che un magistrato dedica alla preparazione per il concorso è di regola sottratto al lavoro giudiziario. Per non parlare d'altro (il favoritismo, ad esempio).

Allora noi diciamo che proprio perchè favorevoli alla modifica del sistema oggi vigente siamo anche disposti, tra l'altro, per motivi umani, a mantenere per un numero limitatissimo di anni il concorso per esami, ma non siamo propensi a mantenerlo in vita per molto tempo. Soprattutto non accettiamo di legare ad un esame ed alle possibilità d'arbitrio che esso comporta l'accertamento del possesso del grado di maturità e dei requisiti richiesti per la nomina a magistrato di Cassazione. Questo lo dico in maniera esplicita, perchè sia chiara la nostra posizione rispetto a tale delicato problema.

Nella scorsa legislatura il Senato aveva approvato il mantenimento del sistema del concorso per due anni; noi oggi diciamo che, se questo è il prezzo da pagare per far approvare questa legge, per noi va bene questo limite, poichè tutela certe determinate posizioni individuali che possono anche trovare spazio nel nostro dialogo. L'importante però è che questo metodo di selezione venga per il futuro radicalmente cambiato, che venga adottato cioè un altro sistema di valutazione che si basi su tutta la personalità del magistrato che aspiri all'esercizio delle funzioni di Cassazione.

Non quindi la perpetuità del sistema del concorso (in base al quale è possibile valutare solo parzialmente il « grado di maturità » del magistrato) e nemmeno il suo prolungamento per cinque anni, cosa che non ha senso. O meglio avrebbe l'effetto soltanto di sollecitare le ambizioni di un certo numero di magistrati e la trascuranza dei loro doveri d'ufficio, se non peggio.

Dichiaro perciò la disponibilità del mio Gruppo ad una modifica dell'articolo 11 che consenta il mantenimento provvisorio del sistema del concorso per un periodo massimo di due anni, ritirando conseguentemente lo emendamento soppressivo dell'intero artico-

2^a COMMISSIONE

34° RESOCONTO STEN. (14 marzo 1973)

lo, da me presentato nella precedente seduta.

FILETTI. Signor Presidente, io insisto sull'emendamento che ho presentato nella precedente seduta, tendente al mantenimento del concorso per esami — evidentemente limitato soltanto ad alcuni posti e non esteso largamente — contemporaneamente all'altro sistema dello scrutinio previsto dal disegno di legge. Perciò chiedo che si proceda alla votazione sul mio emendamento.

LUGNANO. L'altra volta mi pare che si fosse pervenuti alla conclusione, per noi accettabile, del mantenimento per due anni del sistema del concorso per esami; perlomeno mi era parso che su questo fosse possibile quella che noi siamo soliti chiamare convergenza da parte di tutti. Forse è stata una mia illusione personale. Peraltro noi in questo sistema vediamo una insidia, perchè è naturale che quelli che vincono i concorsi siano i più giovani e, quindi, quelli meno impegnati da un lungo lavoro giudiziario. Col mantenimento del concorso per esami per cinque, sei o sette anni o anche fino all'entrata in vigore del nuovo ordinamento giudiziario, noi vedremo passare ed essere destinati a quei famosi uffici direttivi uomini i quali resteranno lì non certo per 6-7 mesi o un anno prima di essere posti in pensione; allora, diciamolo francamente, finiremo così con lo snaturare tutto, perchè questo articolo, collegato con l'articolo 19, garantirà a chi detiene in effetti il potere la possibilità di avere uomini conformi a certi desideri e a certe interpretazioni, ipotecando la politica giudiziaria per due generazioni.

Comunque, il Gruppo comunista dà già prova di buona volontà, dichiarando francamente di essere aperto e disposto ad un punto d'incontro sul periodo di due anni per il mantenimento del sistema del concorso per esami.

Ho detto l'altra volta, e lo ribadisco ora, che chi giudica non deve essere un mostro sacro, nè un concentrato di tutta la sapienza giuridica; certo non deve essere un asino, ma deve anche essere un uomo che ha dato prova di essersi maturato e macerato nel

lavoro giudiziario, nei processi; il che non sempre accade per chi è un topo di biblioteca o un rastrellatore di saggezza altrui.

Se partiamo dall'esigenza primaria di eliminare il carrierismo, che porta con se soprattutto il conformismo giurisprudenziale, cioè la capacità di non offendere mai il potere nelle sue prerogative più gelose di conservazione, dobbiamo riconoscere che questi due articoli, l'11 e il 19, rappresentano in verità una « trappola » attraverso la quale si può anche dare una pugnalata alle spalle del provvedimento di legge di cui ci interessiamo.

ARENA. Vorrei in primo luogo confermare il mio parere favorevole circa il mantenimento del concorso, in alternativa — se mi si consente il termine — parziale. Infatti dovremmo anche tener presente, per fugare certe preoccupazioni, che la parzialità non è data solo dal riferimento ai tre posti riservati dall'articolo 19 nella sua attuale formulazione ma anche, ed in misura maggiore, dal numero dei posti che noi intenderemmo riservare ai vincitori del concorso. Io stesso ho infatti presentato un emendamento tendente a limitare ad appena un quinto il numero dei posti da assegnare ai vincitori stessi.

Sono stato lieto di sentir riconoscere dal collega Petrella la funzione altamente selettiva del concorso di cui ci occupiamo. Egli stesso ha citato il nome quanto mai prestigioso di un magistrato, al quale potremmo aggiungere degli altri sulla base delle esperienze che ciascuno di noi ha accumulato nel proprio Foro: io conosco dei magistrati veramente valorosi, che si sono fatti strada appunto attraverso i concorsi. Ora, se a questi ultimi si riconoscono, come dicevo, delle proprietà selettive, non vedo come tale selezione possa avvenire solo per due anni e non di più, perchè in tal modo veramente favoriremmo — magari per ragioni umane comprensibili — soltanto un gruppo, non solo precludendo ad altri giovani magistrati la possibilità di avvalersi della stessa possibilità per l'avvenire, ma escludendo in partenza il fatto che giovani particolarmente versati e valorosi si formino nella Magistra-

2^a COMMISSIONE

34° RESOCONTO STEN. (14 marzo 1973)

tura per più di due anni da ora; il che è assurdo e sbagliato.

Per queste ragioni ribadisco anche la mia adesione all'emendamento proposto dal relatore.

COPPOLA. Signor Presidente, come primo firmatario del disegno di legge n. 287 debbo per coerenza dichiararmi favorevole al mantenimento dei due anni come periodo limitato per il concorso. Per la verità sarebbe stata opportuna la formula « Fino all'entrata in vigore del nuovo ordinamento giudiziario », essendo tale ordinamento il punto d'approdo di molte innovazioni: quello in esame è infatti un provvedimento riformatore che potrebbe, in linea teorica, inserirsi nella più ampia riforma dell'ordinamento giudiziario, la cui linea ispiratrice va ricercata in alcune norme di carattere costituzionale; senonchè, essendo largamente diffuso lo scetticismo circa la definizione e l'entrata in vigore delle suddette norme riformatrici dell'ordinamento giudiziario, ecco la necessità di ancorare quanto previsto dal disegno di legge ad un tempo relativamente breve.

La tesi espressa dal collega Arena circa una stabilità del sistema di concorso, d'altro canto, mi troverebbe più consenziente che non un periodo di tempo piuttosto lungo qual è quello di cinque anni previsto dall'articolo 11. Mi spiego: posso giustificare quella tesi che, partendo da punti di vista molto diversi da quelli che ispirano le norme in discussione, propugna il mantenimento parallelo della possibilità del concorso per chi voglia usufruirne; però non comprendo il prevedere tale concorso per un periodo di tempo molto prolungato, perchè se è vero che qui si cerca di non deludere le aspettative di chi si sia già preparato a sostenere le relative prove, è anche vero che il numero degli interessati non può che essere limitato, altrimenti il provvedimento non avrebbe alcuna ragion d'essere.

D'altra parte mi sembra che quello di due anni sia un periodo di tempo logico per andare incontro alle suddette esigenze, oltre a riagganciarsi ad altri periodi transitori pre-

visti per gli stessi magistrati da altre leggi, ad esempio dalla cosiddetta legge Breganze.

PETRELLA. Ancora una volta ci troviamo di fronte ad una questione di principio sulla quale il Governo, dopo aver ascoltato le varie opinioni, potrà intervenire spiegandoci cosa si nasconde dietro quella « regola del cinque », che è una ben strana regola e che nemmeno la Cabala prevede. Noi dobbiamo cioè sapere esattamente perchè i concorsi sono ammessi per cinque anni e non per due o per tre; dobbiamo sapere insomma quali interessi reali sono in ballo.

PENNACCHINI, sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia. Mi consenta di interromperla, visto che si rivolge ufficialmente al Governo, per pregarla di usare un linguaggio diverso. Nessuno vuole coprire interessi quando si indice un concorso si cerca solo di favorire i migliori!

PETRELLA. Non volevo offendere lei, ma evitare che si favorissero i peggiori!

PENNACCHINI, sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia. Io mi offendo, invece, come rappresentante del Governo.

PETRELLA. È una vera assurdità dire una cosa del genere. Io, ripeto, non voglio assolutamente offendere lei: desidero solo sapere quale correlazione vi sia tra il periodo di cinque anni previsto per i concorsi e la riserva di una parte dei posti negli uffici direttivi superiori per coloro i quali verranno selezionati attraverso i concorsi per esami. Ritengo infatti che nel disegno di legge sia insito un grave pericolo, cioè quello di prefigurare un certo assetto personale nei vertici istituzionali e gerarchici della magistratura per un lungo periodo di tempo. Ma un tale indirizzo deve fare i conti con la Costituzione della Repubblica. Io non voglio offendere, tengo a ripeterlo, l'onorevole Pennacchini, che non ho nessuna ragione di offendere; voglio invece difendere alcuni concreti interessi di natura generale, cioè la configurazione da dare al vertice della magistratura per un

periodo molto più lungo di cinque anni. Perchè quello che si pretende ora, qui, è il garantirsi da parte del potere governativo un concreto dominio del vertice della magistratura profittando di una parziale modifica dell'ordinamento giudiziario.

Nella passata legislatura il Senato era stato d'accordo sull'opportunità di limitare il concorso per esami ad un periodo di due anni, tenendo conto delle legittime aspettative di alcuni interessati, ed io, già nella passata seduta, ho avuto modo di esternare la mia avversità profonda ai concorsi per esami. Conosco magistrati valentissimi i quali non hanno potuto presentarsi a tali concorsi poichè ritenevano prevalenti i doveri relativi alla loro carica rispetto agli studi solo teorici di diritto che il concorso comporta (altri, i più, hanno evitato il concorso per motivi di dignità).

Ora — questo è il problema da risolvere — la maggioranza della Commissione è convinta del fatto che alcuni interessi individuali derivanti da posizioni personali possano senz'altro essere protetti per non scontentare chi ha fatto affidamento su un certo ordinamento giuridico della professione in Cassazione; ma il legislatore deve proporsi un fine ulteriore, cioè quello di modificare tale ordinamento per l'avvenire stabilendo oggi, e senza esitazioni, che il magistrato non deve essere valutato per il tempo che riesce a sottrarre al suo lavoro giudiziario, nè per il fatto di essersi pronunciato in un modo o nell'altro, nè per essersi accattivato questo o quel personaggio, bensì per avere con grandissima diligenza, direi con totale dedizione, svolto il suo compito costituzionale, per aver rispettato sino all'estremo i principi della Costituzione repubblicana. Questo è il metodo che dobbiamo seguire perchè nella magistratura prevalga un altro indirizzo, che non dia luogo all'infezione corruttrice del carrierismo per i magistrati, e non dia timori di repressione in relazione a quella che è la loro giurisprudenza, liberamente assunta nel quadro costituzionale.

A ciò vogliamo mirare. I due anni rappresentano un compromesso accettabile, diciamo con grande franchezza, rispetto al principio. Nessuno di noi può affermare che

il compromesso non sia accettabile in sede politica; ma, al di là di tutto questo, vi è il nostro compito di legislatori e di difesa degli interessi generali, non di quelli individuali e settoriali.

LISI. Credo che per sostenere certe conclusioni si parta da alcuni presupposti, a mio parere non accettabili. Tutti noi abbiamo studiato, tutti ricordiamo, nel campo della dottrina, i cosiddetti nostri maestri: nomi prestigiosi che si sono elevati anche al di sopra dell'eccellenza; nomi che non sto a ripetere ma che hanno segnato delle tappe di progresso nel campo del diritto, sui cui libri abbiamo a lungo studiato. Ora non comprendo come queste persone, per le quali tutti nutriamo sentimenti di venerazione perchè se sappiamo qualcosa ciò è dovuto al fatto che abbiamo, per così dire, bevuto la dottrina da quei libri, avrebbero potuto essere ignorate, quando si fosse passati nel campo delle funzioni giurisdizionali, per il fatto di avere sottratto del tempo a quello che è il compito del magistrato ordinario.

Qui si parte evidentemente dal principio che tra i magistrati non debbano esservi alcuni più bravi degli altri: quando vi sono diciamo che ciò è dovuto a faziosità, a carrierismo, a corruzione, a imposizioni politiche. Ora tale principio, come dicevo, non può essere accettato in nessun modo. Se si vuole creare politicamente un altro lato negativo lo si dica chiaramente, ma non si affermi, assolutamente, che nel campo dove riteniamo dovrebbe essere auspicabile la preminenza dei migliori cittadini debbano invece essere tutti uguali, purchè abbiano vinto una prima volta un concorso.

PETRELLA. Non è questo che sosteniamo, e debbo chiedere che sia messo a verbale.

LISI. Qui nessuno vuol passare alla storia, e tanto meno io. Ma certo, per quel mutuo rispetto che deve esistere tra noi, non si può partire da un presupposto che è fazioso, che non è logico, e in base al quale, ripeto, chi è bravo lo è perchè sottrae del

tempo all'attività professionale, perchè è corrotto, giacchè con la scusa della bravura si vuol mandare avanti chi non lo merita. Ciò è assurdo, in un campo come quello del diritto, che invece dovrebbe vedere gli eccellenti — nel significato pieno della parola —, i migliori, come ho già detto, prevalere. Dove è scritto che l'umanità di un giudice debba per forza essere inversamente proporzionale alla sua dottrina? Ciò, in questo luogo di giustizia, costituisce una bestemmia proprio dal punto di vista giuridico.

MARIANI. Vorrei solo dire che ho ascoltato con meraviglia ciò che ha detto il senatore Petrella, perchè non conosco nessuna norma della Costituzione che vieti il concorso o qualsiasi forma di estrazione da una carriera normale di coloro che, essendo migliori, hanno diritto di precedere gli altri. Non mi rendo quindi conto del suo accanimento nel voler escludere i concorsi. Mi pare, anzi, che la Costituzione sia permeata dello spirito che vuole, nel campo pubblico, che si acceda ai gradi superiori attraverso concorsi. Oltre tutto proprio il senatore Petrella ci ha ricondotti a maestri quali il Torrente, il Conforti e l'Aloisi e dicendo poi che a causa dei concorsi i magistrati sottraggono tempo al loro lavoro afferma un'altra cosa. Purtroppo, oggi, sta avvenendo che le condizioni economiche praticate ai magistrati siano tali per cui non sono più tenuti a rimanere almeno cinque sere alla settimana sui libri; si studia meno. Chi partecipa ai concorsi è propenso, invece, a rinunciare alle uscite per studiare e non si può dire che sottragga lavoro alla funzione istituzionale; ciò non è vero e suona anche offesa ai magistrati migliori il supporlo. Esprimo, anzi, la mia meraviglia per il fatto che questa osservazione venga da un magistrato.

PETRELLA. Da un magistrato che ocnosce le cose!

DE MATTEIS. Mi rifaccio a quanto detto dal collega Coppola e a quel che disse il senatore Follieri a chiusura della scor-

sa riunione e ancora al deliberato di questa Commissione durante la scorsa legislatura. In tutte queste circostanze si affermò il principio del mantenimento dei concorsi limitatamente a due anni, principio che mi pare sia stato recepito dalla maggioranza dei membri della Commissione, sia pure sotto forma di compromesso. Vorrei, quindi, pregare l'intera Commissione di non arrivare a radicalizzare le opposte tendenze per non guastare lo spirito primitivo del disegno di legge che dobbiamo invece mantenere. Si è parlato qui del sistema di valutazione da parte del Consiglio superiore della magistratura e del tempo sottratto al lavoro quotidiano per la preoccupazione di stendere bellissime sentenze dal punto di vista dottrinario e giurisprudenziale. Questo aspetto esiste anche per i concorsi ed una sottrazione di tempo certamente vi è, pur ammettendo — come il senatore Petrella ed altri hanno detto — che ci sono state persone, come ad esempio il Torrente, che io conobbi da giovane a Lecce, la cui vittoria nel concorso a cui parteciparono fece scalpore.

Vorrei, quindi, pregare un po' tutti di essere uniti su questo benedetto articolo 11 e di limitare i concorsi al periodo di due anni in attesa della più ampia riforma dell'ordinamento giudiziario.

Debbo dire, inoltre, che il rappresentante del Governo non si espresse in questo senso, cioè non disse nulla; fummo il senatore Lugnano ed io che dicemmo all'onorevole Pennacchini quello che era stato fatto durante la decorsa legislatura — che sarebbe andato avanti in quel modo se non fosse sopravvenuto lo scioglimento anticipato delle Camere — e di vedere di accettare questa soluzione.

SABADINI. Non interverrei dopo quanto detto dai colleghi, se non mi sembrasse che da parte di quanti contrastano la soluzione suggerita dal senatore Petrella, si tende a dare a quello che intendiamo un'interpretazione molto diversa. Affermare che questo disegno di legge non innova profondamente, adeguandosi ai principi costituzionali, è sostanzialmente errato, e con-

traddice quanto è stato sostenuto nelle discussioni avvenute nella precedente legislatura. L'argomento dell'adeguamento costituzionale è stato sempre la premessa sostenuta dai rappresentanti del Governo e della maggioranza, proprio perchè tra l'altro con questo disegno di legge il giudice viene valutato in particolare secondo le funzioni.

Per il merito, poi, il disegno di legge costituisce un significativo passo in avanti proprio per quello che il concorso rappresenta. Voglio lasciare in disparte gli argomenti del tempo che i giudici perderebbero per fare il concorso o del carrierismo — anche se esistono — per sostenere meglio le mie ragioni. Rendiamoci conto che, praticamente, dato il modo di formazione della commissione che deve giudicare i candidati, il concorso diventa quasi una cooptazione all'organo dirigente della magistratura, e cioè induce a far sì che i magistrati adeguino la propria giurisprudenza in particolare secondo i criteri dominanti nella Corte di cassazione a detrimento dell'autonomia del giudizio. E qui subentra quello che a me pare l'argomento principe deviante, che mi fa deviare dal giudizio di alcuni colleghi, che attraverso un concorso possono essere selezionati i migliori. È evidente che a base del criterio è una concezione del giudice difforme da quella che dovrebbe essere sostanzialmente. È vero che occorre al giudice una preparazione generica ma è necessario anche ben altro al giudice che deve giudicare di uomini e di fatti, vivi e presenti nella società. Non deve essere un uomo astratto, ma deve avere, oltre che conoscenze tecniche, una profonda dimensione umana. A me pare che mentre un concorso mette in grado di valutare un giudice soprattutto sulla prima di queste caratteristiche: le cognizioni tecniche, sulla sua capacità di conoscenza umana non sia invece in grado di dare una risposta vera ed adeguata.

Perciò, un giudizio espresso tramite gli organi della magistratura, il Consiglio giudiziario, il Consiglio superiore della magistratura, che tengano conto di tutto, dando del giudice una dimensione umana, techni-

ca, sociale, è il modo migliore per valutare il giudice che veramente merita di accedere all'organo più alto della magistratura.

Deve perciò essere respinta fermamente la scelta dei concorsi, che possono essere per un periodo conservati solo in via temporanea, non superiore ai due anni, per quanti si siano già impegnati in queste scelte.

DE CAROLIS, *relatore alla Commissione*. Vorrei completare brevemente la discussione cercando di rispondere agli intervenuti sul tema del mantenimento del concorso per esami.

Credo che l'ultimo intervento del senatore Sabadini abbia un po' ridimensionato l'insieme delle critiche che sono state rivolte, anche un po' troppo duramente, contro il sistema dei concorsi. In fondo, si è persino detto che la preparazione al concorso sottrae il magistrato, sia pure diligente, all'attività giudiziaria, ma non sembra che le critiche al modo come verrebbero effettuati i concorsi abbiano fondamento. Questo, in sostanza, si è voluto concludere, tanto è vero che sono stati riportati esempi di persone che hanno, attraverso i concorsi per esame, non sottratto certamente all'attività di magistrato la propria operosità.

PETRELLA. Non ho detto questo, ma che il Torrente era una valente persona dal punto di vista teorico.

DE CAROLIS, *relatore alla Commissione*. L'ha detto però De Matteis che ha conosciuto il Torrente a Lecce!

Voler trasferire tutte queste critiche sulla questione di costituzionalità quando l'articolo 106 della Costituzione prevede addirittura l'ingresso in magistratura attraverso il concorso (« le nomine dei magistrati hanno luogo per concorso »), voler sostenere che le progressioni dei magistrati non possono parzialmente essere fatte per concorso perchè sarebbe incostituzionale, quand'anche lo svolgimento dei concorsi venga effettuato dall'organo che presiede alla progressione dei trasferimenti, e cioè il Consiglio superiore della magistratura, che è organo di

2^a COMMISSIONE

34° RESOCONTO STEN. (14 marzo 1973)

autogoverno, tutto ciò mi pare un po' eccessivo.

D'altra parte, giustamente, questo provvedimento, per evitare che si creino i cosiddetti « mostri sacri », prevede anche per il magistrato la possibilità di dimostrare la sua validità attraverso un servizio in Corte d'appello che è stato fissato in dieci anni. Anche per i magistrati che dovrebbero sostenere il concorso è stato stabilito un minimo di tre anni, rispetto al minimo di sette anni stabilito per tutti gli altri. Dal momento che in fondo questi magistrati non sono più chiamati a giudicare il merito, ma la legittimità, avviene che il magistrato di Cassazione (pur essendo giusto che l'attività di giudice di diritto venga anche svolta dal magistrato nei precedenti gradi), può avere una prevalenza di preparazione nel campo specifico della sua attività professionale. Io, come relatore, avevo manifestato l'intenzione di presentare un emendamento che stabiliva un limite di tempo fino all'entrata in vigore del nuovo ordinamento giudiziario nella considerazione — ricordata anche dal senatore Coppola — che, nell'ambito della riforma generale dell'ordinamento giudiziario, poteva anche essere rivisto questo meccanismo del quale si confermava la validità solo a tempo determinato; evidentemente si pensava che nella riforma dell'ordinamento giudiziario si sarebbe potuta rivedere tutta la materia che ora andiamo rivedendo passo passo e per settori delimitati. È stata prospettata la preoccupazione che questa riforma dell'ordinamento giudiziario possa essere eccessivamente ritardata, per cui quello che dovrebbe essere provvisorio potrebbe diventare, in concreto, definitivo. A questo punto non mi oppongo a che la mia proposta sia integrata con la determinazione di un limite massimo temporale, cioè che si dica: « fino all'entrata in vigore del nuovo ordinamento giudiziario e comunque non oltre il tempo di ... ». Per quanto riguarda il limite temporale, tenuto presente che da un lato si è parlato di due anni, il relatore si rimette alla decisione del Governo.

PENNACCHINI, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Il senatore

Petrella, anche in questo generoso, ha detto che le sue critiche non sono rivolte a me personalmente e lo ringrazio, ma sono rivolte al Governo. Io prima mi sono permesso di interromperla, senatore Petrella, nel momento in cui ha dichiarato che vi sono interessi da proteggere; ora le domando: quali sono questi interessi che si vogliono proteggere?

PETRELLA. Se vuole sapere i nomi e i cognomi le posso inviare una lettera.

PENNACCHINI, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Va bene, gliene sarò grato. Le domando anche come si possono proteggere degli interessi quando si rende estremamente difficile, attraverso un esame per concorso, l'accesso ai gradi superiori. A mio giudizio, se vogliamo proprio parlare in questo sgradevole modo, gli « interessi da proteggere » sarebbero più facilmente protetti eliminando i concorsi anzichè istituendoli. Ma non è di questo che volevo parlare, volevo rifare la storia, sia pure brevemente, del disegno di legge per ricordare ai commissari che, probabilmente, esagerando su determinate posizioni che il sottoscritto ha preso nell'altra e in questa legislatura, si è considerato merito anche mio personale che il disegno di legge vedesse nuovamente la luce. Nella passata legislatura il provvedimento, bocciato alla Camera, venne ripresentato al Senato dove, sotto la spinta e l'impegno lodovole di tutta la Commissione, venne approvato in sede redigente. All'inizio di questa legislatura è stato ripreso in esame e si sono formate, come sempre, grosso modo due tendenze di opinioni, che non corrispondono necessariamente alle opinioni di partito, perchè troviamo fautori dell'una e dell'altra, indipendentemente dall'appartenenza a determinati movimenti politici. Una prima tendenza è quella dello scorrimento di carriera senza ostacoli, da effettuarsi con il semplice decorso del tempo, accompagnato, però, da una valutazione che, in aderenza al principio costituzionale, viene formulata da una commissione di scrutinio e passata direttamente al vaglio del Consiglio supe-

riore della magistratura. Tale tendenza viene ostacolata sostenendo che è vero che i magistrati, una volta entrati in carriera, praticamente percorrono tutta la progressione economica e giuridica sulla base delle valutazioni del Consiglio superiore della magistratura, ma è altrettanto vero che siffatte valutazioni non sono sufficientemente garantite perchè tutti sappiamo come vengono fatte e, quindi, corriamo il rischio di provocare un appiattimento nel settore, rendendo possibile a tutti l'accesso ai più alti vertici. In proposito è stata anche condotta dai giornali una polemica di vaste proporzioni. A questo punto, allora, il Sottosegretario ha cercato di inserire nel testo due elementi che potessero favorire al tempo stesso l'iter del disegno di legge e non far più gridare allo scandalo gli oppositori, cioè l'elemento dell'attitudine alle funzioni superiori e il mantenimento del concorso. Il primo elemento, però, non è stato accolto dalla Commissione e ciò è stato motivo di un certo dispiacere per il rappresentante del Governo, il quale credeva di aver interpretato i desideri della Commissione e si era impegnato in tal senso. La decisione della Commissione non ha fatto buona impressione e lo stesso Consiglio superiore della magistratura chiede che venga riesaminata la opportunità di inserire tra le norme transitorie un qualcosa di analogo. Per quel che riguarda il concorso, invece, si è manifestata da più parti la tendenza ad abolirlo. Passiamo a considerare tale tendenza: un tale passo, prima di tutto, di fronte alle altre amministrazioni potrebbe apparire come un rifiuto da parte della Magistratura di voler selezionare i propri uomini e di voler favorire i più meritevoli. Io, sinceramente, non dico che tutte le osservazioni sollevate a favore di questa tendenza siano prive di validità, ma l'unica che ritengo poco convincente è quella del tempo sottratto all'attività giudiziaria. Ritengo che le altre possano in parte essere oggetto di esame; con altrettanta sincerità devo però dire che non capisco il perchè di tanto accanimento contro il concorso. Il senatore Coppola, ad esempio, ha assunto una posizione chiara: ha detto che capirebbe il mantenimento per

sempre o l'abolizione del concorso. Comprende anche la proposta di mantenimento per due anni in quanto favorirebbe coloro che nel frattempo si sono preparati, ma non capisce il perchè dei cinque anni. Ebbene, se proprio devo esprimere il pensiero del Governo devo dire che il Governo sarebbe favorevole al mantenimento per sempre, ma dal momento che ha presentato un disegno di legge in cui si parla di un termine di cinque anni, non può mutare del tutto opinione e quindi si dichiara favorevole alla proposta del senatore De Carolis.

Un'altra accusa che ci viene rivolta è quella di esagerare non solo perchè vogliamo mantenere il concorso per cinque anni, ma perchè commettiamo anche l'atroce ingiustizia di riservare ben tre posti ai vincitori di esami. Mi sono permesso prima di interrompere il senatore Lugnano, anche per l'amicizia che ho nei suoi riguardi, dargli che non ha letto bene l'articolo 19, ed ora, in un certo senso, anticipo l'argomento, ma lo faccio perchè è strettamente collegato con quanto sto dicendo. Il secondo comma dell'articolo 19 io glielo regalo, ma con molta facilità; e sa perchè le faccio questo regalo? Perchè non le regalo nulla. Io la prego, senatore Lugnano, di leggere con attenzione — ed estendo questo invito anche al senatore Petrella che poco fa si è stracciato le vesti su questo punto — l'articolo 19: vi troverete scritto: « Il conferimento degli uffici direttivi... ha luogo a seguito di domanda o di ufficio... ». Nel secondo comma dello stesso articolo troviamo scritto che il Consiglio superiore provvede per la copertura dei posti rimasti vacanti; ciò significa che quei tre posti di cui c'è la riserva vengono assegnati soltanto quando siano soddisfatte tutte le domande e tutte le assegnazioni d'ufficio che può fare il Consiglio superiore, cioè, praticamente, non vengono assegnati mai, perchè non è concepibile che ad uffici direttivi non ci siano magistrati che facciano domanda.

P E T R E L L A . Non è vero!

P E N N A C C H I N I , sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia. Me lo

2^a COMMISSIONE

34° RESOCONTO STEN. (14 marzo 1973)

dimostri che non è vero! La legge dice così; le sto facendo, io Governo, l'interpretazione autentica. Comunque, vero o non vero, dichiaro fin d'ora che non ho nulla in contrario ad abolire il secondo comma dell'articolo 19; naturalmente, a questo punto l'atto di buona volontà è venuto dal Governo e il Governo si aspetta altrettanto da voi, perchè così come si stanno mettendo le cose, ho l'impressione che venga snaturato completamente il pensiero del Governo — e in questo caso è molto triste per chi ha avuto una così viva passione per questo disegno di legge — ma anche non volendo passare per l'affossatore del provvedimento sarei costretto a pregare la Commissione, prima della votazione finale, di consentirmi la riserva, dopo opportuno consiglio, di compiere un grave gesto che mi sarebbe estremamente penoso.

L'orientamento della Commissione ricalca, in qualche modo, l'orientamento dell'emendamento presentato dal senatore Coppola — di cui non ho da dolermi, ma che certamente non mette il Governo in una posizione agevole. Pertanto ritengo opportuno difendere la posizione, appunto, del Governo

FOLLIERI. Io avevo fatto una proposta e cioè che, conformemente all'articolo 10 della legge Breganze, si stabilisse per i concorsi due anni dal momento in cui entra in vigore la legge al nostro esame, il che vuol dire che passeranno ancora tre anni. Se il Governo prende come punto di partenza l'approvazione dell'ordinamento giudiziario, il termine sarà addirittura di 10-12 anni perchè certo prima di 8-9 anni l'ordinamento giudiziario non andrà davvero in porto.

MARIANI. Perchè, che cosa potrebbe succedere se dovesse rimanere così l'ordinamento giudiziario?

LUGNANO. Quanto meno delle cose strane e singolari.

Ricambio le cortesi espressioni di apprezzamento rivoltemi dal sottosegretario Pennacchini, però devo dire che l'articolo 19

l'ho letto bene, tanto che domando: se il Governo me lo regala, perchè vi è stato inserito? Allora uno scopo, un fine, una speranza questo articolo deve pur averlo avuto, almeno nel pensiero di chi l'ha formulato e messo per iscritto, perchè mi sembra strano che al Ministero di grazia e giustizia ci sia qualcuno che si sbizzarrisce a creare un qualcosa che non ha un obiettivo immediato, a breve o a lunga scadenza.

Quindi io ribadisco che, avendo letto l'articolo 19, e avendolo letto attentamente, lo ritengo in collegamento stretto con i concorsi e mi scuserà l'onorevole Pennacchini — non intendo offendere nessuno, ma si tratta della linea politica che noi contestiamo — ma ciò significa ipotecare gli uffici direttivi per qualche generazione.

COPPOLA. Il discorso, comunque, va approfondito, perchè bisogna pur vedere se questa norma sarà approvata o meno.

LUGNANO. Io vorrei dire anche un'altra cosa, sia all'onorevole Sottosegretario che al collega Lisi: non vogliamo eliminare soltanto il conformismo, ma anche le suggestioni. Mi spiego meglio con un esempio; oggi il Consiglio superiore è formato in una determinata maniera, ma potrebbe verificarsi che domani lo stesso Consiglio fosse formato da magistrati di tendenza più democratica...

FOLLIERI. Diciamo di « altra tendenza »!

LUGNANO. D'accordo, ma io volevo fare un esempio che si addicesse maggiormente a chi si trova su opposte sponde. Può succedere, allora, che un magistrato che si presenti ad un concorso non sia in « odore di santità »; questa è la suggestione, altrimenti per quale motivo useremmo certi termini? Se non diciamo carrierismo inteso in senso deteriore e parliamo di suggestioni e spinte, per usare il linguaggio magico del senatore Coppola, intendiamo riferirci proprio a questo!

PENNACCHINI, sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia. Ma que-

2^a COMMISSIONE

34° RESOCONTO STEN. (14 marzo 1973)

sto argomento vale per tutti i magistrati, non soltanto per quelli da promuovere!

LUGNANO. Ora, poichè noi non vogliamo magistrati rossi, non vogliamo magistrati neri, nè li vogliamo bianchi — ed è la posizione del Partito comunista precisata anche sul nostro giornale —, così come non vogliamo sentenze rosse o bianche o nere, intendiamo eliminare le suggestioni e per fare questo dobbiamo cercare che questa legge non sia snaturata in profondità, fino ad apparire soltanto come un fatto di natura corporativa, come diceva giustamente il senatore Petrella. Pertanto noi, per evitare le suggestioni che potrebbero verificarsi in un domani, riteniamo che il concorso debba essere eliminato, ma poichè in Commissione si era raggiunto — almeno sembrava — un accordo per i due anni, chiediamo che il periodo dei concorsi sia ridotto a due anni.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, passiamo alla votazione degli emendamenti presentati all'articolo 11.

PETRELLA. Chiedo la parola per dichiarazione di voto.

COPPOLA. Anch'io vorrei fare una dichiarazione — avendo dei documenti a disposizione — per rispondere alle affermazioni del sottosegretario Pennacchini; se, però, il senatore Petrella rinunciasse a prendere la parola, vi rinuncierei anch'io.

PETRELLA. D'accordo.

VIVIANI. Sentite le dichiarazioni dei colleghi e del Governo, dichiaro di ritirare l'emendamento soppressivo da me proposto.

FILETTI. A nome del Gruppo al quale appartengo, dichiaro di ritirare l'emendamento che reca la mia firma insieme con quella del senatore Mariani, per associarmi all'emendamento proposto dal relatore, nella dizione originaria.

PETRELLA. Anche io ho presentato un emendamento soppressivo dell'intero articolo.

VIVIANI. Io ho ritirato il mio emendamento, non quello degli altri.

ARENA. Anch'io mi associo all'emendamento De Carolis.

PETRELLA. Non intendo svolgere una dichiarazione di voto, ma faccio presente alla Presidenza che avevo presentato per primo un emendamento soppressivo dell'intero articolo. Ora dichiaro di ritirarlo, anche se mi si dice che non esiste — chissà perchè? — e di aderire a quello presentato dal senatore Coppola nella passata legislatura.

COPPOLA. Non esiste un emendamento « Coppola ».

VIVIANI. Però c'è un emendamento mio

PETRELLA. Ed anche il mio; mi dispiace che voi non lo abbiate notato, ma io l'ho presentato.

PRESIDENTE. Alla Presidenza non risulta questo emendamento.

FOLLIERI. Il collega Petrella l'ha presentato verbalmente, così come ho fatto io.

PETRELLA. Nel corso del mio intervento avevo preannunciato un emendamento tendente alla soppressione dell'intero articolo. Dichiaro ora di ritirare tale emendamento, associandomi al pensiero del senatore Coppola per la conservazione dei due anni per il concorso.

DE CAROLIS, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, chiedo una breve sospensione della seduta per dar modo alla Commissione di concordare un nuovo testo dell'emendamento da me presentato — tendente al mantenimento dei con-

2^a COMMISSIONE

34° RESOCONTO STEN. (14 marzo 1973)

corsi per esami sino all'entrata in vigore del nuovo ordinamento giudiziario — in base alle tendenze emerse nel corso della discussione.

PRESIDENTE. Poichè non si fanno osservazioni, la seduta è momentaneamente sospesa in accoglimento della richiesta formulata dal relatore.

(La seduta è sospesa alle ore 18,20, e viene ripresa alle ore 18,50).

LUGNANO. Stabiliamo che il concorso per esami è indetto annualmente fino all'entrata in vigore del nuovo ordinamento giudiziario e comunque non oltre tre anni dalla presente legge.

AGRIMI. Facciamo quattro anni!

MARIANI. Concordiamo sui tre anni!

PENNACCHINI, sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia. Il Governo è contrario a questo emendamento, sostenendo che il concorso per esami debba essere indetto per almeno cinque anni; a tal fine è anche disposto a rinunciare alla riserva prevista nell'articolo 19.

DE CAROLIS, relatore alla Commissione. In sostituzione dell'emendamento da me precedentemente presentato, ne propongo un altro del seguente tenore:

« Il concorso per esami per la nomina a magistrato di Cassazione, previsto dalla legge 4 gennaio 1963, n. 1, continuerà ad essere indetto annualmente fino all'entrata in vigore del nuovo ordinamento giudiziario e in ogni caso per non oltre quattro anni dalla entrata in vigore della presente legge ».

AGRIMI. Signor Presidente, io propongo un piccolo emendamento all'emendamento proposto dal senatore De Carolis; propongo, cioè, di sopprimere l'espressione: « in ogni caso ».

FOLLIERI. Ciò significa, sostanzialmente, che il concorso rimarrà sempre.

AGRIMI. È quanto desidero sostenere.

DE CAROLIS, relatore alla Commissione. Si tratta, insomma, del mio primo emendamento.

FILETTI. È lo stesso emendamento presentato da me.

AGRIMI. Se l'emendamento fosse stato respinto, il mio sarebbe precluso. Ma non è stato votato.

FILETTI. Il mio emendamento è stato condizionatamente ritirato, perchè facevo mio l'emendamento De Carolis. Ma se il relatore trasforma il suo noi torniamo *ab imis*.

PRESIDENTE. Il comma proposto dai senatori Filetti e Mariani in sostituzione del primo comma è il seguente:

« Il concorso per esami per la nomina a magistrato di Cassazione previsto dalla legge 4 gennaio 1963, n. 1, è indetto annualmente nei primi dieci giorni del mese di gennaio di ciascun anno ».

Lo metto ai voti.

(Non è approvato).

Il senatore Agrimi propone un emendamento tendente a sostituire il primo comma con il seguente: « Fino all'entrata in vigore del nuovo ordinamento giudiziario è indetto annualmente il concorso per esami per la nomina a magistrato di Cassazione prevista dalla legge 4 gennaio 1963, n. 1 ». Si tratta del primo emendamento proposto dal relatore e poi ritirato, che il senatore Agrimi ha fatto suo.

PETRELLA. L'ordinamento giudiziario non è nemmeno nei voti. Il Governo non ha alcuna intenzione di presentarlo ma solo di mandare avanti una legge che riguarda l'entrata in carriera dei magistrati, e quindi una legge parziale. Votare questo emendamento significa votare per l'emendamento precedente, non dimentichiamolo!

2^a COMMISSIONE

34° RESOCONTO STEN. (14 marzo 1973)

D'altra parte lo stesso Governo ha tentato di introdurre il principio dei cinque anni successivi all'entrata in vigore della legge, il che significa che fino alla prossima legislatura non intende provvedere al nuovo ordinamento giudiziario.

AGRIMI. Io non so quali intenzioni abbia il Governo circa l'ordinamento giudiziario, nè mi interessa saperlo. Un provvedimento relativo a tale ordinamento è in preparazione ad iniziativa della parte politica alla quale mi onoro di appartenere, per cui non è indispensabile l'iniziativa governativa.

DE MATTEIS. Io mi asterrò dalla votazione.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento sostitutivo proposto dal senatore Agrimi.

(Non è approvato).

Il relatore ha proposto un emendamento tendente a sostituire il primo comma con il seguente: « Il concorso per esami per la nomina a magistrato di Cassazione, previsto dalla legge 4 gennaio 1963, n. 1, è indetto annualmente fino all'entrata in vigore del nuovo ordinamento giudiziario e, in ogni caso, per non oltre quattro anni dalla data di entrata in vigore della presente legge ».

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Il Governo è favorevole.

LISI. Io voterò contro l'emendamento perchè sono favorevole al testo originario del comma.

AGRIMI. Non vorrei apparire pignolo, ma debbo far notare che, con la reiezione del mio emendamento, la prima parte dell'emendamento del relatore non può più esistere: questo era il motivo per il quale ritenevo opportuno che il mio fosse votato come subemendamento. Lasciamo allora solo la parte

del comma relativa ai quattro anni, poichè è la sola soluzione possibile.

FOLLIERI. Il suo emendamento presentava un termine assoluto, mentre questo è in relazione al nuovo ordinamento giudiziario.

TEDESCO TATÒ GIGLIA. Se non erro, erano stati presentati altri emendamenti, tra cui quello che prevedeva un termine di due anni. Ora, essendo questo il più lontano dal testo originario, a rigori andrebbe votato per primo. Vorrei quindi sapere se è stato ritirato o meno.

VIVIANI. Il mio emendamento rimane ed insisto.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento proposto dal senatore Viviani.

(Non è approvato).

Metto ai voti l'emendamento proposto dal senatore De Carolis.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 11 quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(È approvato).

Art. 12.

(Requisiti e modalità del concorso per esame)

Possono partecipare al concorso per esame i magistrati che al 31 dicembre dell'anno precedente abbiano maturato una anzianità di almeno tre anni nella qualifica di magistrato di appello ed abbiano ottenuto il parere favorevole degli organi previsti nell'articolo 2.

Le disposizioni contenute negli articoli 12 e 13 della legge 4 gennaio 1963, n. 1, si applicano all'esame di cui al precedente articolo.

Comunico che a questo articolo il senatore Arena ha presentato il seguente emendamento: al primo comma, dopo le parole: « pos-

2^a COMMISSIONE

34° RESOCONTO STEN. (14 marzo 1973)

sono partecipare al concorso per esami », aggiungere: « previo parere favorevole del Consiglio superiore della magistratura ».

A R E N A . Avremo così un primo vaglio del Consiglio superiore della magistratura.

P E T R E L L A . Tutto ciò mi pare inutile, poichè i pareri si prevedono già all'articolo 2.

A R E N A . È il primo in ordine logico e si richiederebbe anche per il concorso per esami. Vorrei conoscere il parere del relatore in merito.

D E C A R O L I S , *relatore alla Commissione*. Io penso che sia opportuno procedere alla riorganizzazione della materia in altra sede con degli emendamenti aggiuntivi al presente disegno di legge. Si tratterebbe di riesaminare la legge 4 gennaio 1963, n. 1 e in sede di riesame introdurre gli emendamenti e le modifiche che il Senato riterrà opportune.

A R E N A . È in contraddizione con la proposta che lo stesso senatore De Carolis ha fatto per il termine quadriennale la speranza che questo concorso per esami sia mantenuto nel tempo, come d'altronde spero anch'io. Se invece dovessimo mantenerlo solo per quattro anni e, contrariamente a quanto dichiarato dal senatore Agrimi questo nuovo sistema previsto dal disegno di legge nel futuro ordinamento giudiziario non venisse adottato manterremo gli esami con lo stesso sistema attuale? Questo è l'interrogativo che dobbiamo porci e se è opportuno mantenere lo stesso criterio di esami.

F O L L I E R I . Sono contrario all'emendamento Arena all'articolo 12 per il motivo fondamentale che il parere sul magistrato che deve concorrere agli esami è previsto già dall'articolo 12.

A R E N A . Chiedo che partecipino al concorso anche i magistrati amministrativi e gli avvocati dello Stato.

F O L L I E R I . Mi pare che non sia questa la sede, perchè manteniamo semplicemen-

te il concorso per esami previsto dalla legge 4 gennaio 1963, n. 1. Se ci mettiamo a discutere le modalità di esame andiamo fuori del seminato, nel senso che questa legge per fare tanto non farà nulla. Propongo quindi di approvare l'articolo 12 del disegno di legge perchè mi pare che anche il relatore non abbia da proporre nessun emendamento. Per quanto riguarda gli altri magistrati, mi sembra che ci sia un disegno di legge per i magistrati della Corte dei conti e del Consiglio di Stato e la questione è completamente diversa.

M A R T I N A Z Z O L I . Esprimo parere contrario all'emendamento Arena.

P E T R E L L A . Circa il tempo entro il quale si può partecipare o meno agli esami pongo una questione reale, quella della pratica nelle funzioni che può consentire l'accesso per esame, come avete votato, alle funzioni superiori. Si dice « tre anni » e mi pare un termine assai breve rispetto al vantaggio che si vuol fare assumere in rapporto ad una generalità di persone. Ricordiamoci che stiamo facendo una legge che vale per 30-40 persone al massimo e non per la generalità di coloro che potrebbero col merito e la fatica, studiando la domenica, come avete detto voi, accedere ai posti superiori, se a questo non si deve aggiungere una pratica ulteriore nelle funzioni superiori. Si dice « 3 anni », cioè con un'abbreviazione di ben 4 anni rispetto a tutti quanti gli altri. Non vi pare di dare un po' troppo ad una élite che si basa soltanto su meriti che sono collegati alla mera acquisizione delle nozioni per il concorso e non già all'esercizio concreto delle funzioni giurisprudenziali?

Allora, propongo due emendamenti: un primo tendente a portare il termine da tre a cinque anni e, se non venisse approvato, un secondo tendente a portare tale termine da tre a quattro anni; quest'ultimo, infatti, mi pare il tempo minimo indispensabile per acquisire quell'esperienza che può acquisirsi solo con l'anzianità ed esercitando di fatto le funzioni superiori. Il mio ragionamento è basato sulla vostra logica, non sulla mia,

2^a COMMISSIONE

34° RESOCONTO STEN. (14 marzo 1973)

ed è per questo che, appunto, vi invito a riflettere bene sia sul primo che sul secondo emendamento.

BRANCA. A nome del mio Gruppo dichiaro di essere contrario all'emendamento proposto dal senatore Arena perchè tutti devono essere ammessi al concorso in base a requisiti obiettivi, altrimenti si viola il principio di uguaglianza e si opera legislativamente uno sbarramento attribuendo al Consiglio superiore della magistratura un eccessivo potere discrezionale; tutto ciò suscita anche un dubbio di incostituzionalità.

DE CAROLIS, *relatore alla Commissione*. Sono contrario all'emendamento per i motivi già spiegati.

PENNACCHINI, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Colgo l'occasione per esprimere il parere del Governo su tutti gli emendamenti presentati all'articolo 12 dal senatore Arena.

Il Governo è contrario all'emendamento tendente ad aggiungere al primo comma i Magistrati amministrativi, i docenti universitari, gli avvocati di Stato e gli avvocati che abbiano un'anzianità di nomina o di iscrizione nell'albo professionale di dieci anni, perchè estenderebbe a magistrati speciali le disposizioni della legge base, che si riferiscono a magistrati ordinari; senza tener conto, poi, del fatto che si potrebbe urtare contro il disposto dell'articolo 106 della Costituzione, primo e terzo comma, riducendo i termini previsti da quindici a dieci anni.

Anche sull'emendamento da aggiungere dopo il primo comma, che specifica le prove scritte, l'esame orale e la composizione della Commissione esaminatrice, devo esprimere parere contrario perchè di solito tali specificazioni vengono inserite nel decreto con il quale si indice il concorso.

Sono contrario anche all'emendamento che aggiunge le parole «previo parere favorevole del Consiglio superiore della magistratura», perchè evidentemente provocherebbe una discriminazione tra i magistrati.

Sono contrario all'articolo 12-bis perchè mi pare che quanto è già stato previsto sia più che sufficiente.

Sono, inoltre, contrario all'articolo 12-ter per una palese violazione del disposto costituzionale: non si può imporre con legge la destinazione dei vincitori presso determinate Corti, in quanto ciò significherebbe violare i poteri del Consiglio superiore della magistratura.

Concludendo, posso dire che sono contrario a tutti gli emendamenti del senatore Arena e aggiungo, inoltre, che non sono neanche favorevole agli emendamenti presentati dal senatore Petrella, preferendo sempre il testo governativo.

ARENA. Ritiro tutti i miei emendamenti relativi all'articolo 12, ripromettendomi di presentarli in sede di discussione del disegno di legge sul nuovo ordinamento giudiziario, nella cui realizzazione credo fermamente.

PETRELLA. Io non posso ritirare i miei emendamenti per ragioni sostanziali, cioè perchè tengo conto di quello che è stato da voi approvato.

DE CAROLIS, *relatore alla Commissione*. Le faccio notare, senatore Petrella, che il termine di cinque anni era stabilito dalla legge 4 gennaio 1963, n. 1, articolo 12, in relazione al fatto che allora la promozione per scrutinio era prevista dopo una permanenza di nove anni nel grado di appello; ora, invece, è prevista una permanenza di sette anni, e quindi si è operata una diminuzione correlativa da cinque a tre anni.

PETRELLA. Ma che significato hanno questi termini rispettivamente? Vi era già un sistema basato su un *tot* di anni di pratica giudiziaria e su un *tot* di cultura astratto-giuridica. Ora io vi chiedo, in base ai vostri criteri logici e non ai miei, come un termine può influire sull'altro. Voi fate come volete, la votazione deciderà, ma lasciate che io esprima le mie opinioni.

2^a COMMISSIONE

34° RESOCONTO STEN. (14 marzo 1973)

DE CAROLIS, *relatore alla Commissione*. Sono contrario agli emendamenti del senatore Petrella.

PRESIDENTE. È stato presentato dal senatore Petrella un emendamento al primo comma dell'articolo 12, a cui si sono dichiarati contrari il Governo e il relatore, tendente a sostituire alle parole « almeno tre anni », le altre « almeno cinque anni ».

Lo metto ai voti.

(Non è approvato).

È stato, inoltre, presentato, sempre dal senatore Petrella, un secondo emendamento al primo comma dell'articolo 12, a cui si sono dichiarati ugualmente contrari il Governo e il relatore, tendente a sostituire alle

parole « almeno tre anni », le altre « almeno quattro anni ».

Lo metto ai voti.

(Non è approvato).

Poichè nessun altro chiede di parlare, metto ai voti l'articolo 12.

(È approvato).

Il seguito della discussione è rinviato alla prossima seduta.

La seduta termina alle ore 19,40.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il consigliere parlamentare delegato per i resoconti stenografici
DOTT. FRANCO BATTOCCHIO